



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 1882 / 2025

Responsabile del procedimento: RANIERI MARIA

Oggetto: CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO E DELLA CONFORMITÀ AL PROGETTO DI BONIFICA DELL'AREA ALCOA SERVIZI SRL SETTORE II (LOTTI DI SCAVO 6, 7, 8A, 9, 10, A, B, C, D, AREA PECD), VIA DELL'ELETTRONICA 33 SIN PORTO MARGHERA VENEZIA - "PROGETTO DI BONIFICA DEI TERRENI PER IL SITO ALCOA" APPROVATO CON DECRETO DIRETTORIALE DEL MATTM N. 5036/TRI/DI/B DEL 05.06.2014 E "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON D.D. N. 5036/TRI/DI/B DEL 05.06.2014. REVISIONE A SEGUITO DEI PARERI TRASMISSIONE NOTA MASE PROT. N. 28576 DEL 14.02.2024" APPROVATA CON DECRETO DEL MASE N. 172 DEL 28/11/2024.

Il dirigente

Richiamati:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 31.01.2025, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario ;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati altresì:

- i il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 che al titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e all'art. 248 dispone: *"il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente, e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente"*;
- ii la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 con la quale sono state dettate *"disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"* e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- iii la L.R. n. 3 del 21.01.2000 che detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e definisce le competenze delle province in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati;
- iv la L.R. n. 20 del 16.08.2007, che ribadisce all'art. 18 che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli artt. 4 – 6 – 7 stabilite con la L.R. n. 3 del 21.01.2000 e successive modificazioni.

Premesso che

la ditta Alcoa Trasformazioni Srl a fronte dei risultati della caratterizzazione ambientale eseguita nel 2009 e dell'Analisi di Rischio ha presentato in data 10.10.2013 il *"Progetto di Bonifica – Documento Unitario ai sensi della CdS decisoria del 17.06.2023"* valutato nella Conferenza dei servizi del 17.06.2013 ed approvato con decreto prot. n. 5036/TRI/DI/B del 05.06.2014 dal MATTM;

con Decreto del MATTM prto. n. 352/STA del 10.07.2017 è stata approvata la sostituzione di Alcoa Servizi Srl da Alcoa Trasformazioni Srl quale soggetto autorizzato all'esecuzione degli interventi previsti nel *"Progetto operativo di bonifica – documento unitario ai sensi della CdS decisoria del 17.03.2013"*;

la ditta Alcoa Servizi Srl ha trasmesso la fideiussione bancaria n. 12808/8200/00693050 del 29.08.2017 della Banca Intesa San Paolo Spa acquisita con prot. n. 74416 del 01.09.2017, a favore della Città metropolitana di Venezia, a garanzia dell'intervento di bonifica approvato con il decreto prot. n. 5036/TRI/DI/B del 05.06.2014 del MATTM;

nell'aprile 2024 Alcoa Servizi Srl ha inoltrato l'istanza di variante al "Progetto Operativo di Bonifica approvato con D.D. MIN. AMB. Prot 5036/TRI/DI/B del 05/06/2014 – Revisione a seguito dei pareri trasmessi con nota MASE prot. 0028576 del 14/02/2024" ed acquisita con prot. 23969 del 12.04.2024;

nel dicembre 2024 con il decreto del MASE prot. n. 172 del 28/11/2024, acquisito con con prot. 78156 del 02.12.2024, viene approvato il documento "Variante al Progetto Operativo di bonifica approvato con D.D. prot. n. 5036/TRI/DI/B del 05/06/2014. Revisione a seguito dei pareri trasmessi con nota MASE prot. n. 28576 del 14.02.2024" e i relativi allegati;

vista la richiesta da parte della società ALCOA SERVIZI Srl di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del completamento e della conformità al progetto di bonifica dell'area Alcoa Servizi Srl Settore II (Lotti di scavo 6, 7, 8A, 9, 10, A, B, C, D, Area Peci) – Via dell'Elettronica 33 SIN Porto Marghera di Venezia acquisita con prot. 12543 in data 24.02.2025;

dato atto che con numero di serie 01220842234793 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013. Si invita ad annullare la citata marca da bollo e conservarla unitamente al provvedimento;

dato atto che la Città metropolitana di Venezia ai fini del rilascio della certificazione, con lettera prot. 19325 del 24.03.2025 ha richiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia la trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 D.Lgs. 152/2006, sospendendo i termini del procedimento amministrativo;

acquisiti:

- i. la Relazione di Fine Lavori con prot. 12543 in data 24.02.2025;
- ii. i Collaudi tecnici con prot. 12543 in data 24.02.2025;
- iii. la relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia con prot. 42272 del 19.06.2025;

dato atto che la citata Relazione Tecnica dell'ARPAV di Venezia, a fronte della documentazione acquisita agli atti e dei sopralluoghi e controlli eseguiti nel sito, evidenzia che gli interventi di bonifica sono stati eseguiti in conformità di quanto previsto dal citato Progetto di bonifica approvato con Decreto del MATTM prot. n. 5036/TRI/DI/B del 05/06/2014 e successiva variante approvata con Decreto del MASE n. 172 del 28/11/2024;

rilevato che la medesima Relazione Tecnica evidenzia che:

- *“l'obiettivo di bonifica per i lotti 6, 7, 8A, 9, 10, A, B, C, D e Area Peci è stato quello del raggiungimento delle CSC sul suolo superficiale”;*
- *“si valuti di aggiornare la tavola 34 con la leggenda corretta al fine di perfezionare la documentazione allegata all'istanza di certificazione, inviata da Alcoa Servizi con propria nota prot. ASV_07_25_PB del 24/02/2025, in quanto parte integrante della stessa”;*
- *“le conclusioni riportate si riferiscono alla situazione ambientale accertata allo “stato attuale”, fermo restando che ogni eventuale variazione dello stato dei luoghi, ovvero ogni modifica del modello concettuale assunto alla base della procedura di analisi di rischio, richiede nuove indagini e verifiche aggiuntive delle matrici ambientali”;*

dato atto che nella Relazione Tecnica di ARPAV è precisato che l'inesattezza nella tavola 34 non inficia la valutazione e le conclusioni dei documenti allegati all'istanza di certificazione;

ritenuto di chiedere con separata nota il perfezionamento della leggenda della tavola n. 34 al fine di perfezionare la documentazione presente agli atti, successivamente al rilascio della presente certificazione;

dato atto che il presente atto sarà trasmesso al Comune di Venezia, che provvederà a recepire le relative prescrizioni negli opportuni strumenti urbanistici del Comune.

dato atto che il procedimento si è concluso entro i termini al netto delle sospensioni previste per legge, (termine previsto 19 luglio 2025), nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito dell'amministrazione alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit%C3%A0.html>

DETERMINA

1 di certificare il completamento e la conformità al progetto di bonifica dell'area Settore II - Lotti di scavo 6, 7, 8A, 9, 10, A, B, C, D, Area Peci - "Progetto di Bonifica dei terreni per il sito Alcoa" approvato con Decreto Direttoriale del MATTM n. 5036/TRI/DI/B del 05.06.2014 e "Variante al progetto operativo di bonifica approvato con D.D. n. 5036/TRI/DI/B del 05.06.2014. Revisione a seguito dei pareri trasmissione nota MASE prot. n. 28576 del 14.02.2024" approvata con Decreto del MASE n. 172 del 28/11/2024, sito in Via dell'Elettronica 33 nel SIN di porto Marghera Venezia, individuato nella planimetria catastale georeferenziata allegata, così censito:

Comune di Venezia
Foglio 193 mappali: 19 - 847

2 di stabilire le seguenti prescrizioni:

- a qualsiasi attività avviata nel sito successivamente alla dichiarazione di fine lavori, tenuto conto anche dell'effetto delle conseguenti condizioni di utilizzo delle medesime, dovrà garantire il mantenimento dell'integrità degli interventi di bonifica attuati (rimozione terreni superficiali e ripristini). In particolare si dovrà operare secondo la normativa sui siti contaminati vigente all'epoca dell'intervento ed in caso di manomissioni, anche di carattere accidentale, prevedere il completo ripristino dei presidi attuati.
- b qualsiasi modifica allo stato attuale ed alle attuali condizioni di utilizzo del sito dovranno comportare una rielaborazione dell'analisi di rischio volta a verificarne l'assenza per le concentrazioni residuali presenti in sito nella nuova configurazione d'uso ovvero la presentazione di una variante al Progetto di bonifica.

3. di trasmettere il presente atto alla ditta ALCOA SERVIZI Srl, in qualità di proprietario ed esecutore degli interventi di bonifica ed ai fini dell'acquisizione d'ufficio, di inviarlo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia.

4. Avverso la presente determina è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente da parte della Ditta interessata.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente